



Prot. n. 3862 - VII/16
MAC/lb

Venezia, 22/02/2010

Università
Ca' Foscari
Venezia

**Divisione
Organizzazione
e Gestione
delle Risorse Umane**

Personale Tecnico
Amministrativo /
Carriere

—
Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

T 0412348255
F 0412348243
pta.carriere@unive.it

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Al Direttore della S.S.I.S.
Ai Presidenti e ai Direttori dei Centri
Ai Direttori di Divisione
Ai Direttori di Sezione, degli Uffici
Speciali e di Staff
Ai Direttori delle Biblioteche di Area e
della Biblioteca di Servizio Didattico
Ai Segretari amministrativi dei
Dipartimenti, dei Centri a gestione
autonoma e del Servizio Amministrativo
delle Biblioteche
Ai Responsabili delle Segreterie di
Presidenza delle Facoltà
Ai referenti amministrativi dei progetti
FSE

e, p.c. Al Rettore

LORO SEDI

OGGETTO: Art. 17, co. 30 del D.L. 78/2009 - controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sugli incarichi di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'art. 7, co. 6 del D.Lgs. 165/2001 – ulteriori indicazioni operative

Si fa seguito alla nota n. 1962 del 29/01/2009 relativa al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sugli atti autorizzativi degli incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 per evidenziare quanto segue:

- 1) Si precisa che fra gli incarichi di docenza possono essere ricomprese tutte le attività aventi carattere formativo (didattica integrativa, attività formativa rivolte agli studenti, al personale tecnico-amministrativo, etc.). La Corte dei Conti, infatti, nella deliberazione 20/2009/P del 25/11/2009 al riguardo ricorda come "possono, comunque, essere considerate estranee alla previsione normativa [...] gli incarichi di docenza". Pertanto si ritiene che, qualunque sia la forma del contratto, tali prestazioni siano estranee all'ambito della disposizione normativa per espressa interpretazione della Corte medesima.
- 2) Si suggerisce di introdurre negli atti una specifica menzione alla nuova normativa, nei termini seguenti:
 - per gli incarichi ritenuti non soggetti a verifica preventiva da parte della Corte dei Conti: *"Il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 17, comma 30, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102"*



Università
Ca'Foscari
Venezia

- per gli incarichi soggetti a verifica preventiva da parte della Corte dei Conti: *"Ai sensi dell'art. 17, co. 30 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella L. 102/2009, il conferimento dell'incarico di cui al presente provvedimento è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. L'efficacia del contratto sarà pertanto subordinata al parere positivo della Corte dei Conti o al silenzio assenso"*.
- 3) Si precisa che tra la documentazione da inoltrare alla Corte dei Conti va ricompresa, oltre a quanto già dettagliato nella nota n. 1962 del 29/01/2009, anche copia del contratto sottoscritto tra le parti. Si allegano a tal fine due schemi di contratto (uno relativo ad incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ed uno relativo ad incarichi di natura occasionale o professionale) aggiornati con l'inserimento di una condizione sospensiva dell'efficacia in funzione degli esiti del controllo preventivo di legittimità.
- 4) Si informa infine che l'ufficio di supporto della Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei Conti ha precisato che i termini massimi del procedimento sono definiti anche dall'art. 27 della L. 340/2000, che prevede che *"gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità **divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni** dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza"*.
- Si invita pertanto a recepire il termine massimo di 60 giorni decorsi i quali opererà il silenzio assenso che determinerà l'efficacia degli atti.

Si fa riserva di ulteriori aggiornamenti e/o precisazioni in caso di nuove interpretazioni o indicazioni che perverranno dalle Amministrazioni interessate.

La Divisione Organizzazione e Risorse Umane resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, che potranno essere proposti telefonando al n. 041-2348255 o scrivendo all'indirizzo mail pta.carriere@unive.it.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Ing. Alberto Scuttari

Allegati:

- schema di contratto per collaborazione coordinata e continuativa
- schema di contratto per incarico occasionale / professionale
- bozza determinazione di affidamento d'incarico
- bozza lettera di trasmissione